

VISTA la richiesta acquisita al prot. 0017561/2026 del 01.06.2026 per lo svolgimento di un comizio elettorale del candidato Sindaco "Scoppa Alfonso" in programma nella giornata del 05 Giugno 2026 dalle ore 20:00 alle 22:30, con l'allestimento di una pedana da posizionare in via Giudici (piazza Ex-Poste) a partire dalle ore 16.00 del 05.06.2026 con smontaggio entro le ore 24.00 del 05.06.2026;

CONSIDERATO che il suddetto comizio potrà svolgersi solamente garantendo le strade interessate dallo stesso, libere dai veicoli e interdette alla circolazione, per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;

RITENUTO che per il corretto e regolare svolgimento del comizio elettorale, è opportuno disporre per i suddetti motivi:

- l'Istituzione del **divieto di transito** temporaneo **in via Marconi** (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Da Procida e l'intersezione con Via Don Minzoni), **in via Incoronati e in via Giudici** (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Marconi e l'intersezione con Via Zurlo), nella giornata del **05 Giugno 2026**, dalle **ore 16:00 alle ore 24:00** e comunque fino a cessata esigenza;

VISTI l'art. 5, comma 3° e l'art.7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm.;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- l'Istituzione del **divieto di transito** temporaneo **in via Marconi** (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Da Procida e l'intersezione con Via Don Minzoni), **in via Incoronati e in via Giudici** (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Marconi e l'intersezione con Via Zurlo), nella giornata del **05 Giugno 2026**, dalle **ore 16:00 alle ore 24:00** e comunque fino a cessata esigenza;

- **AUTORIZZARE** l'accesso ai residenti ed ai mezzi di emergenza.

Le Forze di Polizia, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

D I S P O N E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

SI COMUNICHI:

- ✓ **MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;**
- ✓ **ALLA QUESTURA DI SALERNO;**
- ✓ **AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRÌ;**
- ✓ **AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO;**
- ✓ **ALL'ASL SA1 SERVIZIO 118;**
- ✓ **AL COMMISSARIATO P.S. DI NOCERA INFERIORE;**
- ✓ **AL REPARTO TERRITORIALE CARABINIERI DI NOCERA INFERIORE;**
- ✓ **ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI SCAFATI;**
- ✓ **ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI NOCERA INFERIORE**

A V V E R T E

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.